



Città di Molfetta
Servizio Autonomo Avvocatura Comunale

**AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO
DI PROFESSIONISTI AVVOCATI DA UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI LEGALI TRA QUELLI INDICATI AL COMMA 1, LETTERA D) ART. 17.
DLVO 50/2016 - CODICE DEGLI APPALTI - IN FAVORE DEL COMUNE DI
MOLFETTA**

ART. 1 - Oggetto

1. Il Comune di Molfetta, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 29 del 19/09/2017, intende formare un elenco di avvocati singoli e/o associati, nel rispetto dei principi generali **relativi all’affidamento dei contratti pubblici esclusi** di cui all’**art. 4 del dlvo 50/2016. <Codice contratti>**, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Da tali elenchi si attingerà esclusivamente il professionista o il gruppo di professionisti al fine di conferire occasionalmente servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale in controversie nelle quali l’Ente è parte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, co. 1 lett. d) del Codice dei Contratti.

2. Sono esclusi dal presente Avviso i Servizi legali di cui all’allegato IX, come indicato al punto 3.2 del “documento di consultazione per l’affidamento dei servizi legali dell’Autorità Nazionale Anticorruzione” del 10/4/2017.

3. L’iscrizione nell’Elenco avviene secondo l’ordine alfabetico ed è subordinata all’esito positivo della istruttoria relativa alla domanda e alla documentazione trasmessa. Nell’Elenco è annotata altresì l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove posseduto.

4. L’Elenco è aperto, soggetto ad aggiornamento annuale ed è articolato nelle seguenti sezioni:

- A) Diritto civile e commerciale;
- B) Diritto amministrativo;
- C) Diritto costituzionale;
- D) Diritto del lavoro;
- E) Diritto tributario;
- F) Diritto penale.

ART. 2 - Ambito applicativo

1. L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare gli incarichi di cui trattasi anche a professionisti non iscritti nell’Elenco, con affidamento diretto adeguatamente motivato (come ad esempio straordinaria importanza della causa o necessità di assicurare continuità e uniformità difensiva). La Procedura di cui al presente avviso, infatti, rimane procedura esplorativa che consenta di motivare al meglio la scelta, posto che il rapporto da instaurare resta caratterizzato dalla natura di opera intellettuale e nel contempo dalla natura fiduciaria e fondamentale dei diritti che vengono affidati alla cura del professionista.

ART. 3 - Requisiti occorrenti per l’iscrizione

1. Possono presentare domanda di iscrizione singoli professionisti, anche se facenti parte di studi

associati o società tra professionisti, che al momento della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione:

- a) Iscrizione all'Albo della professione forense;
- b) partita i.v.a. e p.e.c. per l'esercizio della professione;
- c) essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 11 L. 247/2012, con riferimento al triennio formativo precedente alla data di emanazione del presente bando;
- d) non aver riportato sanzione disciplinare, superiore alla censura, durante l'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- e) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea o di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- f) godimento dei diritti civili e politici;
- g) Assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 L.1423/1956 o cause ostative ex art. 10 L. 575/1965;
- h) non aver riportato condanne penali e/o sentenze di applicazione ex art. 444 cpp. che impediscano l'esercizio della professione ovvero per reati in danno della P.A. che incidono sulla moralità della professione;
- i) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. ex art 32quater C.P.
- j) non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione Comunale per aver assunto incarichi di difesa contro l'interesse del Comune in controversie pendenti avanti gli organi giurisdizionali, ~~nel biennio precedente~~ (errata corrige);
- k) aver stipulato polizza professionale ex D.M. del 22.09.2016, in corso di validità, per la responsabilità civile verso terzi e la P.A. ed infortuni a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- l) avere uno studio referente nel circondario del Tribunale di Trani;
- m) non essere incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, limitatamente a quanto applicabile a operatori economici persone fisiche non imprenditori;
- n) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, né essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento né essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative;
- o) di accettare incondizionatamente le condizioni di incarico stabilite nel presente avviso;
- p) i cittadini non italiani partecipanti al presente Bando devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della lingua Italiana.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di inserimento nell'elenco e mantenuti per tutto il periodo di inserimento.

3. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dall'elenco per difetto di uno di essi. L'amministrazione si riserva altresì ogni eventuale verifica presso l'Ordine di appartenenza del richiedente.

4. Il professionista potrà indicare fino al massimo di due sezioni dell'Elenco nelle quali intende essere iscritto. A tal fine, il curriculum deve contenere l'indicazione delle esperienze rilevanti riferite alla/e sezione/i prescelta/e.

ART. 4 - Modalità di presentazione della domanda

1. In sede di prima formazione dell'Elenco, le domande di iscrizione devono pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale dell'Ente.

La domanda e gli allegati dovranno essere inviati tramite un indirizzo PEC intestato al professionista interessato ed essere trasmessi entro e non oltre il giorno 11 dicembre 2017, a pena d'esclusione dall'elenco stesso, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ufficio.legale@cert.comune.molfetta.ba.it con oggetto: "**Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di professionisti avvocati da utilizzare per l'affidamento di servizi legali in favore del Comune di Molfetta**".

2. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la ricevuta di consegna pec.

3. La domanda inviata tramite PEC all'indirizzo sopra indicato, deve essere compilata in formato PDF, così come il Curriculum professionale.

4. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito e inviate con modalità differenti.

5. Il Comune di Molfetta non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente.

6. Per ragioni di celerità e speditezza nel procedimento, la domanda in carta libera deve essere redatta unicamente, a pena d'esclusione, secondo il "*Modello di Domanda*" allegato al presente Avviso, con caratteri chiari e leggibili, riportando tutte le indicazioni ed i requisiti richiesti e contenente anche l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti e alle dichiarazioni di impegno; **infine deve essere debitamente sottoscritta, a pena d'esclusione.**

7. Si rammenta che la domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere obbligatoriamente e a pena di esclusione i seguenti elementi:

7.1 nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;

7.2 residenza e indirizzo al quale inviare le comunicazioni relative alla selezione;

7.3 cittadinanza posseduta;

7.4 data dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati e foro di appartenenza;

7.5 indicazione, eventuale, della data dell'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;

7.6 accettazione del contenuto del presente avviso.

8. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, a pena di esclusione:

8.1 fotocopia in carta semplice di documento di identità e del tesserino professionale in corso di validità;

8.2. curriculum professionale datato e firmato.

9. Alla domanda deve essere allegato, a pena di inammissibilità, un curriculum in formato europeo, datato e firmato, con l'indicazione delle esperienze rilevanti riferite alla/e sezione/i dell'Elenco prescelta/e.

10. Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

11. Si richiama l'attenzione dell'interessato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

12. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

13. Il Comune di Molfetta, qualora risulti necessario per l'esercizio del controllo di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, provvederà all'acquisizione d'ufficio, o alla richiesta di conferma, delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché di tutti i dati e documenti che siano in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dei candidati, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, così come previsto dall'art. 43 del D.P.R. 445/2000.

14. La partecipazione all'Avviso comporta l'accettazione di tutte le condizioni ivi contenute.

ART. 5 - Formazione ed aggiornamento dell'Elenco

1. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l'individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di patrocinio legale.

2. L'iscrizione del professionista nell'elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.

3. Le domande da inserire nell'Elenco saranno verificate, in relazione alla corrispondenza di quanto al presente avviso, dall'Ufficio Legale.

4. Costituiscono motivo di esclusione:

4.1 il mancato possesso dei requisiti previsti per l'inserimento nell'elenco;

4.2 l'arrivo della domanda oltre il termine di scadenza stabilito dal presente avviso;

4.3 l'inoltro della domanda con modalità diverse rispetto a quelle del presente avviso;

4.4 la mancanza, in allegato alla domanda, del curriculum;

4.5 la mancanza, in allegato alla domanda, della fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità e del tesserino professionale;

4.6 la mancata sottoscrizione della domanda e/o del curriculum (si precisa che si intendono sottoscritti la domanda e il curriculum che rechino la firma autografa, inoltrati via pec in formato scansione; la domanda e il curriculum sottoscritti con firma digitale; la domanda e il curriculum devono essere trasmessi dall'indirizzo PEC dell'interessato);

4.7 la presentazione della domanda in forma diversa rispetto al "Modello di domanda" appositamente predisposto ed allegato al presente Avviso;

4.8 la mancanza dell'indicazione sulla domanda di partecipazione delle generalità del candidato (nome, cognome, luogo e data di nascita), del recapito, residenza o domicilio cui dovranno essere inviate tutte le eventuali comunicazioni relative al procedimento, unicamente qualora non pubblicabili con modalità internet - qualora non desumibili da altra documentazione eventualmente allegata alla domanda.

5 L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti dal presente Avviso nonché degli elementi fondamentali indicati nel curriculum, comporta, in qualunque momento, l'esclusione dall'Elenco.

6 Dopo la formazione del primo elenco, sarà sempre possibile per i professionisti interessati presentare nuove domande di iscrizione all'elenco.

7 L'Elenco è aggiornato, mediante inserimento delle istanze presentate dagli avvocati nelle modalità e con i requisiti di cui al presente avviso di norma, al 30 marzo e al 30 settembre di ogni anno a decorrere da marzo/settembre 2018.

8 Tale Elenco, coi successivi aggiornamenti, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

ART. 6 - Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi saranno conferiti con atto del Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente, e conseguente determinazione dirigenziale per il connesso impegno di spesa.

2. Il Sindaco, fermo restando quanto indicato all'art. 2, al comma 1 e 2 art. 5 del presente avviso, e trattandosi di servizi di cui all'art. 17 del dlvo 50/2017, lettera d) "*concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";

attingerà dall'elenco, ove necessario, osservando i principi di cui all'art. 4. del dlvo n. 50/2016, "*nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.*".

3. Il Sindaco, altresì, attingerà dall'Elenco nel rispetto del principio della parità di genere, tenendo conto di quanto alla relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia. dei criteri di seguito elencati:

a) rationae materiae;

b) esperienza e qualificazione professionale, ed eventuale specializzazione in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare, così come deducibile dal curriculum allegato all'istanza;

c) foro di competenza della causa da affidare, appartenenza all'Albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale pende il procedimento;

d) casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto. Connessione dei procedimenti o successione di gradi di giudizio in incarichi di patrocinio già affidati al professionista (continuità e uniformità difensiva);

e) rotazione;

f) assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente.

4. Prima del conferimento dell'incarico, il professionista dovrà:

- 4.1 attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al presente Avviso;
- 4.2 attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, di non avere incarichi giudiziari pendenti in contraddittorio con il Comune di Molfetta ovvero indicare gli incarichi in contraddittorio pendenti: in tale ultima ipotesi, l'Ente si riserva di valutare se procedere all'affidamento dell'incarico ove sia strettamente necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interesse e con l'impegno sottoscritto dal professionista a rimuovere immediatamente il diverso incarico contro il Comune;
- 4.3 obbligarsi a sottoscrivere il preventivo contenente le condizioni economiche di incarico di cui al presente Avviso;
- 4.4 comunicare gli estremi della polizza professionale;
- 4.5 inviare un preventivo di parcella e contestualmente obbligarsi ad accettare quanto disposto dall'art. 7 del presente avviso, salvo i casi di cui all'art. 2.
- 4.6 trasmettere un parere in ordine al "rischio di soccombenza".
- 4.7 attestare di non essere al momento dell'accettazione dell'incarico in condizioni di contrasto col Codice deontologico forense e di obbligarsi a comunicare al comune l'eventuale insorgenza di condizioni di contrasto.

ART. 7 - Determinazione del compenso

1. Con la domanda di iscrizione i professionisti accettano senza riserve di sottoscrivere, al momento dell'affidamento del singolo incarico, la convenzione professionale secondo il modello approvato dalla Giunta, che regolerà anche gli aspetti economici del rapporto.
2. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione dell'obbligo di pattuizione scritta dei compensi all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi della Legge n. 247/2012, il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio, tenendo a riferimento i criteri e i parametri di quantificazione di cui al D.M. n. 55/2014, con l'applicazione di una decurtazione del 40% con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa.
3. Il compenso professionale sarà determinato nelle fattispecie sottoriportate come di seguito:
 - 3.1 Per le cause di valore indeterminato verrà preso a riferimento lo scaglione ricompreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, al quale sarà applicato l'abbattimento del 40%.
 - 3.2 Per gli incarichi non conclusi, ovvero per prosecuzioni di precedenti incarichi, si terrà conto dell'opera effettivamente svolta, secondo le fasi previste nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 ed i criteri di cui al presente articolo, al cui compenso sarà applicato l'abbattimento del 40%.
 - 3.3 Qualora il procedimento si concluda con una conciliazione giudiziale ovvero con un negozio di transazione, il compenso è erogato in considerazione della fase in cui si trova la vertenza, aumentato del 10%, al cui compenso sarà applicato l'abbattimento del 40%.
 - 3.4 In caso di conferimenti di incarichi per diversi giudizi aventi lo stesso oggetto o riguardanti la stessa fattispecie di altri incarichi affidati allo stesso legale per omogeneità, per il primo incarico sarà corrisposto il compenso determinato secondo i criteri di cui al presente articolo, mentre per ciascuno di quelli successivi si applicherà un abbattimento del 60% anziché del 40%.
4. E' esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti dal DM n. 55/2014.
Il presente articolo non verrà applicato per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 2. In tali casi il compenso sarà concordato all'atto dell'accettazione dell'incarico.
Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a più professionisti, questi matureranno un unico compenso.

5. Al professionista verrà riconosciuto un acconto pari al 30% dell'importo pattuito, oltre CPA, IVA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% (salvo modifiche di legge), nonché l'integrale anticipazione o rimborso delle spese di giudizio documentate, ivi compreso il contributo unificato ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa. La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate e le spese vive documentate. Da tale importo verrà sottratto l'acconto. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.

Art. 8 – Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti indicazioni:

- a) Il valore della causa
- b) Il compenso professionale determinato secondo i criteri di cui all'art. 6
- c) Il richiamo al preventivo presentato dal professionista, nel quale sono specificate le voci di compenso applicate e ridotte del 40%. L'indicazione che la previsione del compenso del professionista deve intendersi omnicomprensiva (fase esecutiva compresa) e potrà essere suscettibile di decurtazione in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali.

ART. 9 - Obblighi del professionista.

1. Il professionista cui venga affidato l'incarico defensionale si obbliga:

- a) a comunicare prontamente all'Amministrazione l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato come previsti dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- b) a non azionare procedure monitorie in danno del Comune di Molfetta prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di affidamento;
- c) a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune di Molfetta;
- d) a obbligarsi ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e) a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
- f) in caso di sentenza sfavorevole per il Comune, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione.
- g) obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto (anche via mail) l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con invio di ogni memoria, comparsa od altro scritto redatto nell'esercizio del mandato conferito.
- h) obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado del giudizio per cui è incaricato, di rendere parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati o per addvenire a transazioni.
- i) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di cellulare.
- j) qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto previsto contrattualmente, ma, in questo caso, l'avvocato incaricato dovrà curare l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata. Se i compensi liquidati in giudizio saranno superiori a quelli contrattualizzati la parte eccedente sarà di spettanza del professionista.
- k) in caso di studi associati o pluralità di professionisti, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

- l) nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
- m) il professionista incaricato sottoscriverà l'atto di convenzione contenente la spesa delle somme necessarie.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti dalle domande pervenute saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico, garantendo la sicurezza e riservatezza degli stessi.
2. I dati saranno trattati con le seguenti modalità:
 - trattamento elettronico;
 - trattamento manuale.

Il titolare ed il responsabile del trattamento è il responsabile dell'Ufficio legale del Comune di Molfetta, dott. Pasquale La Forgia con sede nella Casa Comunale in Martiri di via Fani.

In relazione al trattamento dati personali, l'interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs 196/2003.

Art. 10 - Assunzione dell'incarico, recesso e cancellazione dall'Elenco.

1. Il professionista individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare o meno ogni singolo incarico. Il mandato professionale si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione prevista dall'art. 7.

2. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.

3. La cancellazione dei professionisti dall'Elenco avviene nei seguenti casi:

- a) richiesta di cancellazione avanzata dal professionista;
- b) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione, comunque accertata;
- c) aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- d) non aver assolto l'incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi resi responsabili di gravi inadempienze;
- e) aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;
- f) altri eventuali ulteriori casi di inadempimento o negligenza debitamente accertati nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. E' facoltà dell'Amministrazione procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati dai professionisti iscritti nell'Elenco, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione della documentazione a comprova.

ART. 11 - Norme finali

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente Avviso pubblico.

2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Comune di Molfetta e interessato, e viceversa, avranno luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.


3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti.

4. La pubblicazione dell'Avviso e la diffusione del modulo di domanda, la formazione e pubblicazione dell'Elenco non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di conferimento di incarico di patrocinio, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di professionisti specializzati in diverse materie, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di incarichi legali.

5. Responsabile della tenuta dell'Elenco è il responsabile dell'ufficio legale, dott. Pasquale La Forgia o un suo delegato.

6. Il presente Avviso e il "Modello di domanda" sono pubblicati integralmente sul sito internet del Comune di Molfetta sezione "Amministrazione trasparente", nonché all'Albo Pretorio. Gli stessi sono altresì reperibili presso l'Ufficio Legale.

Molfetta, 10 novembre 2017



DIRIGENTE A.I. DEL SETTORE
Affari Generale e Innovazione